

RAPPORTO
della Commissione delle Petizioni
sul messaggio 14 settembre 1962 concernente la domanda di grazia
Mauriello Sabino

(del 24 aprile 1963)

Con sentenza 3 maggio 1957 della Corte delle assise correzionali di Mendrisio, Mauriello Sabino fu condannato a nove mesi di detenzione per furto e danneggiamento, e all'espulsione dal territorio della Confederazione svizzera per un periodo di cinque anni. La condanna alla detenzione venne sospesa conditionalmente, con assegnazione al condannato di un periodo di prova di cinque anni.

Alla condanna penale fece seguito l'espulsione del Muriello dal territorio della Confederazione, decretata in via amministrativa con un provvedimento del Dipartimento di polizia ticinese, per tempo indeterminato.

Dal 1961, il Mauriello si rese colpevole di ripetuta violazione di bando, essendo più volte entrato sul nostro territorio malgrado l'esistenza del decreto di espulsione a tempo indeterminato pronunciato dal Dipartimento di polizia ticinese nel 1957.

Occupato presso una stazione di servizio dell'AGIP a Campione, in data 8 giugno 1962, ottenne dall'Ufficio cantonale della circolazione in Bellinzona, una licenza di circolazione per una vettura recentemente acquistata di seconda mano, ed un permesso di condurre, indicando di essere domiciliato a Bissone.

Entrò poi alle dipendenze della ditta Otto Wud di Muri A. G., dove si infortunò dopo solo tre giorni di lavoro. Dovendo essere ricoverato in ospedale il 6 luglio, il giorno precedente si notificò alla polizia di Aarau. Qui venne fermato e tratto in arresto, ed in seguito denunciato per violazione di bando e abuso di licenza e di targhe di polizia. Subì un procedimento penale che sfociò nella condanna ad un mese di detenzione, da espiare, inflittagli con sentenza 12 luglio 1962 dal Tribunale distrettuale di Bremgarten.

Su istanza del citato Tribunale distrettuale il Presidente della Camera criminale del Tribunale di appello del Cantone Ticino, con decisione del 31 luglio 1962 pronunciava la revoca della sospensione condizionale della pena, i nuovi delitti essendo stati commessi dal Mauriello prima della trascorrenza del periodo di prova quinquennale.

Mauriello venne associato al penitenziario di Bellechasse, dove rimase dal 24 agosto al 23 ottobre 1962.

Con istanza 2 settembre 1962 Muriello chiede la concessione della grazia che gli permetta di evitare l'espiazione della prima pena detentiva inflittagli dalla Corte delle assise correzionali di Mendrisio. Si giustifica asserendo di aver violato il bando per errore sulla durata dello stesso e di aver ignorato le disposizioni legali che regolano il rilascio delle targhe e dei permessi di circolazione, l'ottenimento dei quali era stato curato dalla persona che gli aveva venduto l'automobile. Adduce le conseguenze del grave infortunio che lo costringono a portare un busto di gesso, e accenna alle condizioni familiari, particolarmente disagiate.

Il Presidente della Camera criminale, interpellato dal Dipartimento di giustizia, preavvisa favorevolmente la domanda di grazia, osservando in particolare che :

« Le circostanze eccezionali in cui Mauriello ha commesso la violazione del bando, soprattutto la considerazione che per tale delitto di modesta gravità avvenuto a quattro anni di distanza dalla precedente sentenza, egli si vede ora costretto alla espiazione della pena di nove mesi di detenzione, giustificano senz'altro la motivazione e la presentazione di una domanda di grazia ».

Il direttore del Penitenziario di Bellechasse attesta che Mauriello non ha creato difficoltà di ordine disciplinare, tali da essere di ostacolo ad una misura di grazia. Buone referenze sul Mauriello fornisce l'attuale suo datore di lavoro.

Pur rilevando che l'istanza di grazia non è formalmente ineccepibile, così come del resto non lo è l'istruzione della richiesta predisposta dal Dipartimento, la Commissione ritiene ricorrano motivi sufficienti a giustificare la concessione della grazia a Mauriello Sabino.

E' indotta a ciò, in particolare, dalla quasi intera trascorrenza del periodo di prova e dalla modesta gravità delle nuove infrazioni commesse dal Mauriello, oltre che dall'avvenuta espiazione di un periodo di detenzione di oltre due mesi.

Un ulteriore periodo di circa otto mesi di detenzione, anche se ineccepibile dal profilo giuridico, appare alla Commissione pena eccessivamente severa, per cui si ritiene di preavvisare favorevolmente la concessione della grazia.

Per la Commissione delle Petizioni :

G. M. Pagani, relatore

Bignasca — Boffa — Franzi —
Ghiggia — Pessi — Poma.